

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2228 DEL CONSIGLIO
del 14 novembre 2022
che attua il regolamento (UE) 2018/1542 relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso
delle armi chimiche

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 ottobre 2018 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2018/1542.
- (2) Il 20 agosto 2020 Alexei Navalny, un leader di spicco dell'opposizione in Russia, è stato avvelenato per mezzo di un agente nervino tossico di qualità militare del gruppo Novichok, come confermato da laboratori specializzati in Germania, Francia e Svezia, nonché dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW). Tale avvelenamento si configura come uso di armi chimiche nel quadro della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, della produzione, dell'immagazzinaggio e dell'uso di armi chimiche e sulla loro distruzione («Convenzione sulle armi chimiche») e come una grave violazione del diritto internazionale. L'Unione ribadisce la sua forte preoccupazione per il fatto che la Federazione russa non abbia reagito alle richieste internazionali di un'indagine approfondita e trasparente sul tentativo di assassinio di Alexei Navalny.
- (3) L'Unione ha condannato fermamente l'uso di armi chimiche da parte della Siria e il mancato rispetto da parte della stessa degli obblighi internazionali che le incombono in virtù della Convenzione sulle armi chimiche, come dimostrato dalle indagini approfondite e circostanziate condotte dalle Nazioni Unite e dall'OPCW. L'Unione ha sollevato tali preoccupazioni in varie sedi ed esorta la Siria a ripristinare il pieno rispetto della Convenzione sulle armi chimiche.
- (4) In tale contesto, e in considerazione della costante minaccia rappresentata dalla proliferazione e dall'uso delle armi chimiche, è opportuno inserire dieci persone e un'entità nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive che figura nell'allegato I del regolamento (UE) 2018/1542.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) 2018/1542,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) 2018/1542 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 259 del 16.10.2018, pag. 12.

